

COMUNE DI FOSDINOVO
(Provincia di Massa Carrara)

SERVIZIO ELETTORALE

Determinazione n. 10

data 22-05-2024

oggetto: NULLA OSTA ALL'INCARICO ESTERNO DI DIPENDENTE

Il sottoscritto Luigi Perrone, "Segretario del Comune di Fosdinovo, Responsabile SERVIZIO ELETTORALE;

-Visto il decreto del sindaco in data 01.08.2020 con il quale sono state attribuite allo scrivente, in virtù dell'art.50, comma 10, del D.Lgs.267/2000, le funzioni di cui all' art.107, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs.267/2000, di pertinenza degli uffici e dei servizi dell' "SERVIZIO ELETTORALE";

-Visto il D.Lgs. 18.8.2000,n.267;

VISTO l'articolo 53, comma 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui "Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. destano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina-

VISTO l'articolo 53, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati;

RILEVATO che i commi 7, 8, e 9 del medesimo articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, subordinano il conferimento, e quindi l'espletamento di incarichi retribuiti a dipendenti di amministrazioni pubbliche, all'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 19 febbraio 1997, n. 3 (Normativa generale sulle incompatibilità) - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56/65, Tempo parziale e disciplina delle incompatibilità, che recita tra l'altro: "...fatti salvi i regimi speciali previsti da fonti normative settoriali, le attività extra istituzionale sono da considerarsi incompatibili quando oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità si riferiscono allo svolgimento di libere professioni";

CONSIDERATO che l'incarico rientra nella tipologia sopra indicata e che la materia di assunzione di incarichi esterni da parte dei dipendenti dell'Ente risponde alla necessità di escludere casi di incompatibilità, di diritto e/o di fatto o situazioni di conflitto anche potenziale, di interessi;

DATO ATTO che il divieto non si applica per gli incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio che non siano previsti o disciplinati dalla legge o che non siano espressamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;

ESAMINATA la richiesta pervenuta dal dott. Bongiovanni Giuseppe, ns prot. n. 4889 del 13.05.2024 relativa alla richiesta di autorizzazione a svolgere incarico retribuito e occasionale presso ANUTEL, agli atti dell'ufficio;

RITENUTO che dallo svolgimento dell'attività per la quale viene richiesta l'autorizzazione non derivi conflitto di interessi, pregiudizio per le esigenze di servizio o la possibilità di nuocere all'immagine di questo Ente;

SOTTOLINEATO che il dipendente si impegna a svolgere l'incarico al di fuori dell'orario di lavoro;

RITENUTO sulla base degli atti istruttori:

- che non sussistono incompatibilità, divieti o impedimenti ostativi fissati dalla legge;
- che non sussistono esigenze organizzative tali da impedire il rilascio dell'autorizzazione richiesta, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell'impegno connesso all'incarico;
- che, al momento, non si profilano conflitti di interesse, neanche potenziali tra gli interessi del Comune di Fosdinovo e l'incarico in oggetto;
- che suddetto incarico è compatibile con i compiti dell'Ente;
- non arreca pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Ente;

DATO ATTO CHE, allo stato attuale delle informazioni, **L'INCARICO**:

- il tipo di attività non sembra possa diminuire, penalizzare o, in qualche modo, influire sul normale rendimento lavorativo del dipendente in quanto verrà svolto al di fuori dell'orario di servizio e non comporterà alcuna interferenza con l'attività lavorativa ordinaria svolta presso questo Ente;
- l'impegno correlato non è in contrasto o, in qualche modo, influisce sugli obblighi del dipendente rispetto al rapporto di lavoro in atto con questo Ente né con le pratiche e l'attività dell'ufficio cui lo stesso è addetto;
- non sussistono attribuzioni specifiche (svolgimento di attività della stessa natura, anche in base a rapporto convenzionale, partecipazione a commissioni, ecc.) che determinano rapporti con il soggetto che conferisce l'incarico extraistituzionale.
- la portata dell'impegno richiesto da tale attività collaborativa risulta conciliabile con l'esigenza della salvaguardia dell'energia lavorativa della dipendente a favore di questo ente;
- nel caso specifico, sono fatti salvi gli obblighi di fedeltà e di non concorrenza stabiliti dall'art. 2105 del Codice Civile;
- che non sussistono incompatibilità, divieti o impedimenti ostativi fissati dalla legge;
- che non sussistono esigenze organizzative tali da impedire il rilascio dell'autorizzazione richiesta, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell'impegno connesso all'incarico;

ACQUISITO il parere di cui all'art. 49 del T.U.EE.LL.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. **DI AUTORIZZARE** il dipendente del Comune di Fosdinovo, dott. Giuseppe Bongiovanni, con la qualifica di funzionario con Elevata Qualificazione, allo svolgimento dell'incarico di supporto giuridico ad ANUTEL in materia di personale;
2. **DISPONE CHE**
 - a) L'incarico autorizzato non dovrà interferire con l'attività svolta dal dipendente presso il Comune di Fosdinovo e dovrà essere svolto al di fuori dell'orario di servizio prestato presso questo Ente e senza utilizzo di beni, mezzi o attrezzature dell'amministrazione;
 - b) il dipendente è tenuto a:
 - comunicare all'Ente il sorgere di qualsiasi conflitto di interesse, anche potenziale, o causa di incompatibilità, sopravvenuta, tra le funzioni di istituto svolte presso l'ente e gli incarichi oggetto di autorizzazione;
 - comunicare all'ente qualsiasi variazione nello svolgimento dell'incarico autorizzato;
 - c) i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici, entro quindici giorni dall'erogazione di tali somme;
3. **DI INVIARE** copia del presente provvedimento all'interessato;
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto all'ufficio personale per gli adempimenti connessi alle comunicazioni di rito da effettuare all'anagrafe delle prestazioni entro 15 gg. dalla data di adozione del presente provvedimento;
5. **DI PUBBLICARE** il presente atto oltre che all'albo pretorio comunale, nel sito web dell'ente nella sez. Amm. Trasparente - Sezione Personale - autorizzazione - conferimento incarichi ai dipendenti.

Il Responsabile di Area
Luigi Perrone

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate